

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1128

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERINA, GARRAFFA, MARTELLI,
SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI, CONDORELLI, DIONISI,
PULLI, MARINUCCI MARIANI e BRESCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1993

Contributo annuo all'Istituto internazionale per gli studi e
l'informazione sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. - La complessità e la varietà della normativa e, più in generale, delle problematiche del mondo sanitario implica per tutti gli operatori l'assoluta necessità di disporre di strumenti conoscitivi puntuali e adeguati.

In particolare negli ultimi anni si è assistito al proliferare di provvedimenti legislativi, amministrativi e regolamentari sia in ambito regionale e nazionale che comunitario, basti pensare alle numerose nuove disposizioni emanate dalla CEE.

Per la divulgazione presso gli operatori delle nuove disposizioni in materia sanitaria, anche per l'assenza in seno al Ministero della sanità di strutture adeguate allo scopo, si è dovuto far ricorso esclusivamente ad iniziative di soggetti privati.

In tale ambito, indispensabile funzione di raccordo tra la realtà politico-sanitaria centrale e periferica è stata svolta negli ultimi sedici anni dall'ISIS (Istituto internazionale per gli studi e l'informazione sanitaria), attraverso la diffusione - presso unità sanitarie locali (USL), regioni, Commissioni parlamentari e operatori del Servizio sanitario nazionale - dei propri periodici: il settimanale ISIS (Informazioni stampa interesse sanitario) e i mensili ISIS News e ISIS-Leggi e Sentenze.

La diffusione di tali periodici ha permesso in questi anni, a tutti coloro che operano nel settore sanitario, il costante aggiornamento sui dibattiti e sull'attività legislativa del Parlamento e sulle iniziative legislative e programmatiche di regioni e USL, dando particolare risalto alle problematiche economico-finanziarie e giuridiche del settore.

Per quanto concerne in particolare gli aspetti economici della gestione complessiva del Servizio sanitario nazionale, l'attività di studio e ricerca svolta dall'ISIS ha

trovato ampio riscontro presso gli stessi organi parlamentari: ne è un esempio la puntuale elaborazione delle previsioni di spesa annuali e di quelle relative ai rinnovi contrattuali del comparto sanità, che più volte hanno costituito elemento di raffronto in ambito parlamentare e presso le amministrazioni dei competenti Ministeri.

Sempre nell'ambito dell'attività di ricerca va menzionato il ruolo di supporto svolto dall'ISIS negli ultimi anni in ordine: alla elaborazione della «Relazione sullo stato sanitario del Paese», trasmessa dal Ministro della sanità al Parlamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla elaborazione dei piani sanitari regionali di diverse regioni.

Completano il quadro delle attività svolte dall'ISIS nel settore sanitario le campagne di prevenzione contro le tossicodipendenze e l'AIDS e i corsi di formazione indirizzati agli operatori del settore interessati agli aspetti programmatici, finanziari e gestionali dei servizi.

Il patrimonio di esperienze e capacità di indagine, formazione e divulgazione accumulato dall'ISIS rischia ora di essere cancellato a fronte di uno stato di acuta crisi finanziaria dell'Istituto, aggravata dal più generale stato di crisi del settore che ha provocato la cessazione di tutti i supporti economici provenienti dal privato tramite l'affidamento di commesse che - nel corso degli anni - ne hanno rappresentato una delle fonti di sostentamento.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di assicurare all'ISIS un contributo finanziario che consenta la prosecuzione delle attività di informazione, ricerca e formazione divenute ormai elemento di riconosciuta utilità per le attività del Parlamento, del Ministero della sanità, delle regioni e delle USL in materia sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È riconosciuto un contributo annuo di lire 1 miliardo all'Istituto internazionale per gli studi e l'informazione sanitaria per l'attività svolta nella diffusione di informazioni attinenti alla normativa e alla giurisprudenza in materia sanitaria, all'attività dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché per le ricerche e le attività di formazione svolte.

2. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.